

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1015-B**

Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, recante
disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni

**Le modifiche apportate dalla
Camera dei deputati**

Ed. provvisoria

ottobre 2013
n. 71



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1015-B**

Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, recante
disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni

**Le modifiche apportate dalla
Camera dei deputati**

Ed. provvisoria

ottobre 2013
n. 71

E' qui resa una sintetica ricognizione delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge - quale approvato dal Senato della Repubblica in prima lettura - di conversione del decreto-legge n. 101 del 2013 (recante Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni).

Non si procede dunque ad una sistematica e analitica disamina delle singole disposizioni del decreto-legge e del disegno di legge di conversione, in quanto effettuata in precedenti dossier.

Sono presi in considerazione solo gli articoli, o le parti di articoli, modificati dalla Camera dei deputati. Le modifiche apportate dalla Camera sono evidenziate in corsivo.

ARTICOLO 1

L'articolo persegue risparmi di spesa su due versanti: autovetture di servizio e buoni taxi; studi e incarichi di consulenza.

Per questo secondo riguardo, il **comma 5** reca un inasprimento del limite di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza (rispetto alla disciplina recata introdotta dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010), incluse le consulenze affidate a pubblici dipendenti. In particolare dispone che il limite non possa essere superiore all'80 per cento di quello già imposto per l'anno 2013.

La Camera dei deputati ha aggiunto la previsione di un limite per il 2015, pari al 75 per cento del limite per il 2014.

*Ha altresì introdotto i commi **5-bis**, **5-ter** e **5-quater**.*

*Il **comma 5-bis** pone un obbligo alle pubbliche amministrazioni interessate dalla disposizione innanzi detta* (sono le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché le autorità indipendenti e la CONSOB: sono escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario; così come sono escluse le attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

L'obbligo è di trasmettere (pare di intendere, al Ministro per la pubblica amministrazione) entro il 31 dicembre 2013, i dati sulla spesa disaggregata, destinata a studi e consulenze nonché a incarichi ed a contratti a tempo determinato.

*La mancata trasmissione dei dati - aggiunge il **comma 5-ter** - determina nullità dei contratti nonché costituisce illecito disciplinare.*

*I dati sono trasmessi dal Ministro per la pubblica amministrazione, corredati da una sua relazione, al Parlamento. Così prevede il **comma 5-quater**, secondo il quale la relazione del Ministro è annuale (pur se, invero, il precedente comma pone alle amministrazioni un espresso obbligo di trasmissione di dati, solo con riferimento al termine del 31 dicembre 2013).*

Il **comma 8** prevede, nel testo originario, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze (attraverso, rispettivamente, il Dipartimento della funzione pubblica e la Ragioneria generale dello Stato) possano disporre visite ispettive, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa previsti dall'articolo in esame, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate.

Secondo modificazione approvata dalla Camera dei deputati, le visite ispettive devono essere effettuate obbligatoriamente, ed almeno una volta l'anno.

Nel corso dell'esame in prima lettura, il Senato ha introdotto nell'articolo 1 alcuni nuovi commi.

Tra questi figurano i **commi da 9-bis a 9-sexies**, relativi agli *insegnanti di religione cattolica* (con la previsione della riapertura delle graduatorie dei concorsi già espletati, al fine di utilizzarle per assunzioni a tempo indeterminato fino ad esaurimento, nonché di un meccanismo per la copertura dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche, analogo a quello vigente per la generalità degli insegnanti).

Tutti questi commi - da 9-bis a 9-sexies - relativi agli insegnanti di religione cattolica sono stati soppressi dalla Camera dei deputati.

ARTICOLO 2

L'articolo reca, nei suoi primi commi, disposizioni in tema di organico soprannumerario.

Com'è noto, il decreto-legge n. 95 del 2012 ha disposto (suo articolo 2) una riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni statali, prevedendo l'avvio di procedure di mobilità per il personale che risulti conseguentemente in soprannumero.

La Camera dei deputati ha introdotto la previsione che siffatte procedure di mobilità debbano essere svolte dalle amministrazioni previo

"esame congiunto" con le organizzazioni sindacali (non è recata ulteriore specificazione riguardo queste ultime).

L'articolo in esame del decreto-legge prevede, tra le sue disposizioni, che per i dipendenti pubblici in soprannumero trovi applicazione la disciplina pensionistica (relativa ai requisiti per il trattamento e ai termini di decorrenza del medesimo) previgente alla riforma introdotta dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, qualora, in base a tale disciplina previgente, essi possano conseguire la decorrenza del trattamento entro un certo termine.

Il decreto-legge qui in esame indicava il 31 dicembre 2015 - anziché il 31 dicembre 2014, com'era stato previsto dalla norma del decreto-legge n. 201.

La Camera dei deputati ha modificato tale termine, rendendolo 31 dicembre 2016.

Così il **comma 1, lettera a), numero 2, dell'articolo 2**, come modificato.

Di questo articolo 2, il **comma 2** esclude gli ordini e i collegi professionali dalla riduzione organica sancita dal citato decreto-legge n. 95 del 2012 sulla 'spending review'.

Modificazione approvata dalla Camera dei deputati ha specificato che l'esenzione valga altresì per gli "organismi nazionali" degli ordini e collegi professionali, e sia estesa agli "enti di natura associativa".

Al contempo, è posta la condizione - perché l'esenzione sia ammessa - di un "equilibrio economico e finanziario".

"Per tali enti", è stato previsto, per altro riguardo, che una eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale debba essere comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica (divenendo esecutiva decorsi quindici giorni dalla comunicazione). Rimangono comunque salve le determinazioni delle dotazioni organiche, quali in essere alla data di conversione del presente decreto-legge.

*Ancora la Camera dei deputati ha introdotto un **comma 2-bis**, che prevede che ordini, collegi professionali, relativi organismi nazionali ed enti con natura associativa, si auto-regolamentino sì da adeguarsi ("tenendo conto delle relative peculiarità") ai principi del pubblico impiego - come scanditi dal decreto legislativo n. 165 del 2001 (ad eccezione del suo articolo 4, relativo alle funzioni e responsabilità di indirizzo politico-amministrativo), dal decreto legislativo n. 150 del 2009 (ad eccezione del suo articolo 14, relativo all'organismo indipendente di valutazione della performance, nonché ad eccezione del Titolo III, relativo a merito e premi, del medesimo decreto legislativo, il quale reca, si ricorda,*

"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni").

Nemmeno si applicano i principi relativi al contenimento della spesa, "in quanto [tali soggetti] non gravanti sulla spesa pubblica".

*Inoltre la Camera ha introdotto i **commi 5-bis e 5-ter**.*

Essi recano due norme di interpretazione autentica (aventi, quindi, effetto retroattivo), relative all'individuazione delle categorie di soggetti che possono rientrare nei contingenti previsti, ai fini dell'applicazione dei requisiti per il trattamento pensionistico vigenti prima della riforma introdotta dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Tali commi specificano che: in tali categorie rientrano anche i dipendenti pubblici (inclusi i dipendenti di regioni, aziende sanitarie locali, enti strumentali, si esplicita) per i quali fosse in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto omologo disciplinato a livello nazionale (istituto a cui fanno riferimento le norme vigenti, ai fini dell'individuazione delle categorie in oggetto); e, sempre ai fini in esame, è sufficiente che la domanda di esonero sia stata presentata prima del 4 dicembre 2011, mentre la norma vigente richiede che prima di tale termine sia intervenuto il provvedimento di concessione dell'esonero.

Un intervento identico era stato proposto, durante l'esame del presente decreto-legge in prima lettura, dalla 1^a Commissione del Senato con l'approvazione dell'emendamento 2.21.

L'articolo 2 reca altresì alcune previsioni in materia di conferimento di incarichi.

Il **comma 8** prevede che, all'esito della riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni conseguente alla riduzione delle dotazioni organiche, esse conferiscano gli incarichi dirigenziali seguendo la disciplina posta dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Insieme, fa salvi i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 95 del 2012, fino alla scadenza dei contratti con i quali sono stati conferiti i relativi incarichi (*a meno che - specificava modificazione introdotta dal Senato in prima lettura - nel singolo provvedimento di incarico non fosse contenuta una clausola espressa di decadenza in caso di riorganizzazione dell'amministrazione; tale aggiunta del Senato è stata soppressa dalla Camera dei deputati*).

Il **comma 8-bis** (introdotto dal Senato in prima lettura) fa salvi *fino al 30 giugno 2014 - questo è il termine previsto dalla Camera dei deputati, che ha modificato il termine innanzi previsto dal Senato, che era il 31 dicembre 2014 - nelle more del riordino delle province, gli incarichi*

dirigenziali esterni conferiti dalle amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il riferimento è ai contratti in essere al momento della entrata in vigore del decreto, quindi al 1° settembre 2013.

Ancora la modificazione della Camera dei deputati prevede che rispetto a quel termine del 30 giugno 2014, possa esservi proroga, purché motivata.

Il **comma 8-quater** (introdotto dal Senato in prima lettura) novella l'articolo 19, comma del decreto legislativo n. 165, circa i criteri per l'affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni ai ruoli dell'amministrazione.

Tra i requisiti soggettivi richiesti per il conferimento dell'incarico, è stato introdotta la condizione che la formazione richiesta non possa essere inferiore "al possesso del diploma di laurea".

La Camera dei deputati ha approvato una modificazione, specificando che si tratti di laurea specialistica o magistrale ovvero laurea di vecchio ordinamento.

Alcune previsioni dell'articolo 2 concernono la rilevazione del costo del lavoro nella pubblica amministrazione.

Si prevede (dal 1° gennaio 2014) l'assoggettamento di tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT al controllo del costo del lavoro (comma 10). *Il Senato in prima lettura aveva previsto che la disposizione non si applicasse agli organi di rilievo costituzionale; la Camera dei deputati ha soppresso tale aggiunta.*

Inoltre si prevede (**comma 11**) l'estensione alle società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni (diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate) dell'obbligo di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio e al Ministro dell'economia e finanze il costo annuo del personale utilizzato.

L'applicazione di quest'ultima disposizione è stata estesa, dalla Camera dei deputati, alla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo.

Il **comma 13-bis** (introdotto nel corso dell'esame presso il Senato) interviene sulla procedura di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (o del ministro delegato) con cui si approva lo statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale.

La novella introdotta dal Senato ha soppresso la proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini della emanazione del decreto.

La Camera dei deputati ha introdotto la previsione che il decreto debba esser emanato, sentito il Dipartimento della funzione pubblica.

Il **comma 13-quater**, così come introdotto dal Senato in prima lettura, prevede che possano essere prorogati - comunque non oltre il 31 dicembre 2014 - i contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione, stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, alle unità di personale già assegnate agli uffici della Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi medici del Ministero della salute (ai sensi dell'articolo 48, comma 7 del decreto legislativo n. 269 del 2003), anche eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La proroga può essere disposta anche in sede di riorganizzazione (realizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 95 del 2012), nel limite dei posti disponibili in pianta organica.

La Camera dei deputati ha modificato il termine del 31 dicembre in 31 ottobre 2014, e previsto come condizione della proroga l'assenza di professionalità esterne.

Ancora all'articolo 2, la Camera dei deputati ha aggiunto tre nuovi commi.

Il comma 13-quinquies reca una novella all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, *cosicché da un lato commina la nullità di atti amministrativi in caso di violazione di disposizioni in tema di incompatibilità/incumulabilità di incarichi di pubblici dipendenti, dall'altro amplia il novero delle fattispecie sottratte a tali previsioni, aggiungendo gli incarichi di docenza e di ricerca scientifica.*

Il comma 13-sexies reca una novella all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), *al fine di precisare che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal citato Codice, sia acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.* La disposizione del decreto legislativo novellata invece prevedeva (si noti, con decorrenza dal

1° gennaio 2013) che la documentazione fosse "acquisita presso" la Banca dati.

*Il **comma 13-septies** abroga - in conseguenza della predetta novella - l'articolo 49-ter del decreto-legge n. 69 del 2013 (cd. 'del fare'), il quale prescrive che l'obbligo dell'acquisizione della citata documentazione esclusivamente attraverso la menzionata Banca dati, per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni, decorra da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto legge n. 69.*

In breve, il comma 13-septies incide sul termine di decorrenza dell'obbligo.

ARTICOLO 3

*La Camera dei deputati ha aggiunto il **comma 7-ter**, che prevede che i dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici (escluse quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati o società loro controllate), i quali siano titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità in corso di erogazione, abbiano sospeso il trattamento pensionistico per la durata dell'incarico dirigenziale - qualora la società presenti un esercizio in attivo.*

Qualora invece la società presenti l'ultimo esercizio in perdita, quei medesimi dirigenti (se titolari di trattamento pensionistico la cui erogazione sia già disposta) cessano dal rapporto, improrogabilmente al 31 dicembre 2013.

Né le società possono coprire in seguito le posizioni così resesi disponibili in organico, con nuove assunzioni.

ARTICOLO 3-bis

L'**articolo** (inserito dal Senato in prima lettura) consente alle amministrazioni pubbliche di provvedere alla revisione - con riduzione del prezzo - dei contratti di servizio stipulati con società ed enti controllati (direttamente o indirettamente), con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione.

La Camera dei deputati ha introdotto l'inciso, secondo cui sono esclusi dalla revisione i contratti di servizio stipulati con società, le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società loro controllate.

ARTICOLO 4, commi 1-10

L'articolo 4 contiene, tra le altre, disposizioni relative al precariato nelle pubbliche amministrazioni ed al reclutamento.

Sono disposizioni recate dai commi 1-10, che qui si considerano a sé stanti rispetto alle altre previsioni (per le quali v. *infra*) del medesimo articolo. Su tali commi maggiormente si è esercitata l'opera di riscrittura parlamentare, in sede di conversione.

L'articolo 4 **ai commi 1 e 2** interviene – si ricorda - sulla disciplina del lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione. In particolare, modificando l'[articolo 36 del D.Lgs. 165/2001](#), si precisa che nelle pubbliche amministrazioni il ricorso al lavoro flessibile nella P.A. è consentito per rispondere ad esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali. Oltre a ciò, si estende l'applicazione delle disposizioni in materia ([D.Lgs. 368/2001](#)) alle pubbliche amministrazioni, fermo restando, tuttavia, il divieto di trasformare il contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. I contratti conclusi in violazione della legge sono considerati nulli, nonché comportano responsabilità erariale e dirigenziale ed il divieto di erogare la retribuzione di risultato al dirigente responsabile di irregolarità.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato disposto (comma 1, lettera a-bis) che le pubbliche amministrazioni sottoscrivano – per prevenire il precariato - contratti a termine con soggetti vincitori o idonei di graduatorie (della stessa o di altre amministrazioni) ancora valide e predisposte a seguito di concorso per assunzioni a tempo indeterminato. E consentita l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, ultimo periodo, della legge n. 350 del 2003, relativo all'utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni. Resta ferma la posizione nella graduatoria di vincitori ed idonei.

In sede di commento: alla luce della finalità del contrasto al precariato, potrebbe ritenersi non univoco se la norma sia facoltizzante o obbligatoria, e se la sottoscrizione di contratti a tempo determinato debba avvenire (solo) o possa avvenire (anche) con idonei o vincitori.

Il **comma 2** è rimasto immutato.

Un secondo settore di intervento riguarda l'efficacia delle graduatorie concorsuali (**commi 3-5**).

Il comma 3 è stato sostituito alla Camera dei deputati.

In primo luogo, è stata condizionata l'autorizzazione all'avvio di nuovi concorsi, per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo (nonché per le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca) a due condizioni:

a) *all'avvenuta immissione in servizio di tutti i vincitori di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; il **comma 3-quater**, introdotto dalla Camera dei deputati, subordina alla verifica di questa stessa condizione anche l'assunzione dei vincitori e degli idonei nei concorsi già avviati e non ancora conclusi.*

b) *dell'assenza di idonei collocati nelle graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1 gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza.*

In sede di commento: il riferimento a “qualsiasi qualifica” – di cui alla lettera a) - potrebbe ritenersi tale da non consentire l'indizione di concorsi in presenza di graduatorie anche per qualifiche diverse da quelle per le quali si intende assumere.

*La Camera dei deputati, inoltre, ha inserito i **commi da 3-bis a 3-septies**.*

*Il **comma 3-bis** ribadisce, per la copertura dei posti, la previa attivazione della procedura sul trasferimento unilaterale del personale eccedentario (art. 33 D. l.vo 165 del 2001) . Il successivo **comma 3-ter** conferma (come già al comma 1) l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, ultimo periodo, della legge n. 350 del 2003 relativa all'utilizzabilità di graduatorie di altre amministrazioni.*

***Del comma 3-quater** si è già detto.*

*Il **comma 3-quinquies** e il successivo **comma 3-sexies** prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituto del concorso pubblico unico per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche statali, la cui organizzazione spetta al Dipartimento della funzione pubblica, senza oneri per la finanza pubblica e – in prima istanza – su base regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. Le stesse amministrazioni (ancora per il **comma 3-sexies**) possono essere autorizzate a svolgere direttamente i concorsi pubblici solo per specifiche professionalità. Regioni ed enti locali (per lo stesso **comma 3-sexies**) possono aderire alle descritte procedure. Restano ferme le disposizioni in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.*

*Si prevede inoltre (**comma 3-septies**) la possibilità che i bandi di concorso prevedano un contributo, fino a 10 euro, a carico del candidato.*

Le introdotte disposizioni in tema di concorso pubblico unico per il reclutamento dei dirigenti, non novellano la normativa vigente in materia, contenuta nel [decreto legislativo 165/2001](#) (artt. 28 e 29) e nel [D.P.R. 16](#)

[aprile 2013, n. 70](#) (Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici).

Inalterato il **comma 4**, il **comma 5** è stato oggetto di limitate modifiche presso la Camera dei deputati: si prescrive che i dati del monitoraggio ivi previsto siano resi disponibili su internet, e si precisa che il D.P.C.M., con cui vengono definiti i criteri di distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facoltà assunzionali delle P.A., debba essere adottato entro il 30 marzo 2014.

I **commi da 6 a 10** affrontano poi il tema della stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione.

Al **comma 6** è stata soppressa – dalla Camera dei deputati - il **secondo periodo del comma 6**. Al Senato era stata approvata una disposizione, secondo cui era considerato effettivo servizio il periodo in cui il rapporto di lavoro aveva avuto effettiva esecuzione, determinando il diritto alla corrispondente retribuzione, presso la CONSOB.

La Camera dei deputati ha apportato anche altre modifiche.

Per quanto concerne la possibilità per le P.A., nel limite massimo del 50% delle risorse disponibili per le assunzioni, di bandire concorsi per assunzioni a tempo indeterminato di personale precario, il termine per l'esercizio di tale facoltà, previsto fino al 31 dicembre 2015, è stato ampliato fino al 31 dicembre 2016. Inoltre è stato esteso il termine per la maturazione dei requisiti di accesso ai concorsi alla data di pubblicazione della legge di conversione.

Ulteriore novità inserita dalla Camera dei deputati allo stesso **comma 6** è la facoltà – per il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui allo stesso comma - di partecipare ad una procedura selettiva indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando.

Infine, ed ancora con riferimento al **comma 6**, la Camera dei deputati ha esteso l'arco temporale valido sia per l'identificazione delle risorse assunzionali, a valere sulle quali possono partire le previste procedure selettive, che per l'utilizzo delle graduatorie ad esito delle procedure stesse - portandolo dal triennio 2013-2015 al quadriennio 2013-2016.

I **commi 6-bis e 6-ter** non sono stati modificati.

Il **comma 6-quater** prevedeva, già nel testo del Senato, che le regioni e gli enti locali che hanno assunto in passato personale a tempo determinato

sulla base di procedure selettive, potessero, per gli anni 2013, 2014 e 2015, procedere alla loro stabilizzazione, a domanda del personale, a condizione che abbia maturato 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni alle proprie dipendenze. *La Camera dei deputati ha modificato la norma, in primo luogo estendendo l'operatività della norma anche al 2016, poi confermando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e nel rispetto dei vincoli normativi (sia assunzionali che in materia di contenimento della spesa complessiva di personale), stabilendo inoltre la priorità rispetto di queste procedure rispetto a quelle di cui al comma 6, ed infine riferendo esplicitamente solo a regioni e comuni la possibilità di prorogare i contratti nelle more delle suddette procedure, nel rispetto dei richiamati e già vigenti vincoli di spesa, e non oltre il 2016.*

*La norma di cui al **comma 6-quinquies** – secondo cui i lavoratori precari vincitori di un pubblico concorso per la qualifica ricoperta alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esclusi dalle procedure concorsuali – è stata soppressa dalla Camera dei deputati.*

I commi 7 e 8, dove sono previsti interventi per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili, sono rimasti invariati, rispetto al testo già modificato dal Senato.

La norma di carattere transitorio – di cui al **comma 9** - consente alle pubbliche amministrazioni di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze se, nella programmazione del fabbisogno di personale, prevedano di svolgere procedure di reclutamento. *La Camera dei deputati ha esteso alcuni termini: così, è stato modificato il periodo di riferimento della programmazione del fabbisogno (dal triennio 2013-2015 al quadriennio 2013-2016) e il termine entro il quale può essere effettuata la proroga - che non può andare oltre il completamento delle predette procedure concorsuali - dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016.*

*Ancora secondo modificazione approvata dalla Camera dei deputati, è stato previsto – dopo l'ultimo periodo del **comma 9** - che le province, fermo restando il divieto posto dalla normativa vigente di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, possono prorogare, per comprovate necessità, i contratti a termine in essere fino al 31 dicembre 2014. Per le proroghe dei contratti del personale degli enti di ricerca possono essere, altresì, utilizzate - in deroga allo stesso comma 9 - le risorse, (di cui all'articolo 1, comma 188 della legge 266 del 2005) che finanziano specifici progetti di ricerca, limitatamente alla loro durata.*

Si ricorda che il richiamato articolo 1, comma 188 della legge 266 del 2005, fa a sua volta riferimento alle risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 213 del 2009 (finanziamento degli enti di ricerca), del quale peraltro il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 ha disposto (con l'articolo 23, comma 1) la modifica. Questo decreto-legge è, al momento di stesura delle presenti note, in corso di esame presso la Camera dei deputati (A.C. 1574)

*Anche il **comma 9-bis** è stato sostituito dalla Camera dei deputati.*

Nel testo che perviene al nuovo esame del Senato, consente alle regioni a statuto speciale e agli enti territoriali ricompresi – con stretto riferimento alle finalità, vincoli e termini di cui al comma 9 – il superamento dei limiti attualmente previsti (dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010) solo per prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato a valere sulle risorse finanziarie che quelle regioni individueranno con misure di razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno.

La norma di cui al **comma 9-ter** autorizza il bando di procedure concorsuali riservate al personale con contratto di lavoro a tempo determinato prorogato in deroga al limite dei 36 mesi e al personale con contratto di lavoro a tempo determinato impiegato presso gli Sportelli unici per l'immigrazione e gli Uffici immigrazione, nel rispetto di determinati requisiti soggettivi e nel limite del 50% delle risorse finanziarie disponibili; fino al completamento della procedura di assunzione, è autorizzata la proroga dei relativi contratti a tempo determinato secondo criteri individuati con decreto ministeriale. *La Camera dei deputati ha modificato il testo, inserendo un riferimento alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e modificando la copertura dell'onere con utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge n. 44 del 1999 (Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, per la parte alimentata da un contributo sui premi assicurativi).*

Anche il **comma 10** è stato modificato dalla Camera dei deputati. Lì dove si dispone che per gli enti del Servizio sanitario Nazionale l'attuazione delle medesime disposizioni avvenga previa emanazione di uno specifico decreto ministeriale da adottare previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, che detta anche norme per il personale dedicato alla ricerca in sanità, *nonché - si è specificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento - per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso*

delle ASL con almeno 5 anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso di specifiche specializzazioni.

ARTICOLO 4, commi successivi al 10

Alcune altre modificazioni apportate dalla Camera dei deputati concernono la cd. 'privatizzazione' della Croce Rossa Italiana (tema già dibattuto presso la Commissione Affari costituzionali del Senato, nel vaglio referente in prima lettura).

*Su questo vertono i **commi da 10-ter a 10-sexies**, introdotti dalla Camera dei deputati.*

*Il **comma 10-ter** novella il decreto legislativo n. 178 del 2012, di riorganizzazione dell'Associazione italiana della croce rossa.*

Stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i Comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, assumano personalità giuridica di diritto privato e siano iscritti ai registri delle associazioni di promozione sociale.

I Comitati possono tuttavia (entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione) chiedere un differimento, a non oltre il 30 giugno 2014 ad ogni modo. Le richieste pervengono al Presidente nazionale della Croce Rossa, che trasmette al Ministero dell'economia una relazione attestante l'assenza di oneri per la finanza pubblica conseguenti al differimento. Se non autorizzate entro il 20 dicembre 2013, le istanze si intendono respinte.

Il personale in servizio a tempo indeterminato presso i Comitati, esercita il diritto di opzione tra l'assunzione da parte dei Comitati medesimi, del Comitato Centrale, dei Comitati Regionali o il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche.

I Comitati locali e provinciali si avvalgono a loro carico del personale a tempo determinato già operante.

La novella mantiene ferme alcune disposizioni in materia di personale, già poste dal decreto legislativo n. 178 (suo articolo 6, commi 2-8). Demanda a decreto ministeriale (si noti, di natura non regolamentare) la disciplina delle "modalità organizzative e funzionali" dell'Associazione italiana della Croce rossa, anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.

*Il **comma 10-quater** differisce di un anno i termini temporali stabiliti dal decreto legislativo n. 178 del 2012 (ne consegue, tra l'altro, il differimento dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015, del trasferimento di funzioni dall'attuale Associazione, di diritto pubblico, alla nuova*

Associazione, prevista dal decreto legislativo n. 178 come di diritto privato).

Il comma 10-quinquies estende a tutto il 2014 alcune previsioni del decreto legislativo n. 178 (suo articolo 3, comma 3) sul ripiano dei debiti.

Il comma 10-sexies estende al 2014 la vigenza delle disposizioni in materia di contributi a carico del bilancio dello Stato.

Alcune novelle - per molti aspetti simili a quelle suesposte - erano state proposte, durante l'esame del presente decreto-legge in prima lettura, dalla 1^a Commissione del Senato, con l'approvazione dell'emendamento 8.0.100 (testo 2).

Il comma 10-septies - anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati - modifica la disciplina relativa così all'ambito soggettivo di medici e pediatri competenti per il rilascio della certificazione per l'attività sportiva non agonistica come ai criteri di svolgimento dei relativi accertamenti medici.

Un intervento in parte analogo era stato proposto, durante l'esame del presente decreto-legge in prima lettura, dalla 1^a Commissione del Senato con l'approvazione dell'emendamento 4.0.7.

Si ricorda che la certificazione è obbligatoria per l'attività sportiva non agonistica (mentre l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale è stato soppresso da parte dell'articolo 42-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, come convertito dalla legge n. 98).

Quella medesima disposizione di legge ha mantenuto fermo l'obbligo di certificazione presso il medico o il pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica, prevedendo altresì che siano i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitino di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma.

Si viene ora a disporre che i certificati siano rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero della Federazione medico-sportiva del CONI.

Tali medici si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate dal Ministro della salute (su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di Sanità).

Infine la Camera ha riformulato il comma 16 (secondo cui l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali per gli enti di ricerca è concessa in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, non più con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri com'era per gli organici sopra le duecento unità), sì da coordinarlo con le previsioni del decreto legislativo n. 165 del 2001 (suo articolo 35, comma 4).

ARTICOLO 4-bis (soppresso)

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 4-bis, introdotto dal Senato in prima lettura.

Esso prevedeva che, per finalità di razionalizzazione delle attività delle amministrazioni pubbliche nel processo di revisione della spesa pubblica, le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo n. 207 del 2001, fossero sottoposte alla medesima disciplina prevista per gli Enti del Servizio sanitario Nazionale o per le Aziende Speciali dei Comuni che operino nel settore dei servizi sociosanitari, assistenziali, culturali ed educativi.

ARTICOLO 4-ter (diviene 4-bis)

L'articolo 4-ter - introdotto dal Senato in prima lettura - è stato modificato dalla Camera.

Nel testo inserito dal Senato, l'articolo introduce - con riferimento alle donazioni di sangue e di emocomponenti - una modifica alle norme che escludono alcune fattispecie dall'ambito di applicazione delle riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici, riduzioni previste dall'art. 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011.

La normativa vigente esclude dall'applicazione delle suddette riduzioni percentuali i trattamenti liquidati in favore di soggetti che maturino il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora, ai fini del possesso del medesimo requisito, sia sufficiente l'anzianità contributiva derivante da: prestazione effettiva di lavoro; periodi di astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio o malattia; periodi di cassa integrazione guadagni ordinaria.

La versione approvata dal Senato del presente **articolo 4-ter** inserisce in quest'ultimo elenco i periodi (coperti da contribuzione figurativa) di astensione dal lavoro per l'effettuazione di donazione di sangue e di emocomponenti. *In base all'integrazione approvata dalla Camera, si inseriscono altresì nell'elenco i periodi di congedo parentale contemplati dalla disciplina a tutela della maternità e della paternità e si provvede alla copertura finanziaria, mediante riduzione di vari fondi, con riferimento sia ai periodi di astensione summenzionati sia ai periodi di congedo parentale.*

ARTICOLO 5

L'articolo, assai modificato dal Senato in prima lettura, introduce alcune modifiche alle funzioni e all'organizzazione della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), in conseguenza dell'individuazione della CIVIT quale Autorità nazionale anticorruzione (da parte dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 190 del 2012, cd. 'legge anticorruzione'). Essa assume la nuova denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.).

*La Camera dei deputati ha soppresso il **comma 4** - ossia ha soppresso il trasferimento al Dipartimento della funzione pubblica, delle funzioni della Commissione in materia di qualità dei servizi pubblici.*

ARTICOLO 7

I **commi 6 e 7** concernono l'applicazione, per le pubbliche amministrazioni, della disciplina generale, valida per i datori di lavoro sia pubblici sia privati, in materia di assunzioni obbligatorie di soggetti nell'ambito delle categorie protette.

I commi in esame riguardano, in primo luogo, la definizione della base di computo - ai fini della determinazione del numero di soggetti da assumere nell'ambito delle categorie protette.

In merito, si dispone che, per i datori di lavoro pubblici, la base di computo sia costituita - anziché dal numero effettivo di dipendenti - dalla dotazione organica, qualora quest'ultima, come rideterminata secondo la legislazione vigente, contempra un organico inferiore rispetto al numero effettivo.

Tuttavia, ogni amministrazione, eseguito il ricalcolo summenzionato, è obbligata ad assumere - *a tempo indeterminato*, ha aggiunto la Camera dei deputati - un numero di lavoratori in oggetto, pari all'eventuale differenza tra il numero come ricalcolato dalla medesima amministrazione e quello allo stato esistente. Tali assunzioni sono operate in deroga ai divieti di nuove assunzioni posti dalla legislazione vigente, anche qualora l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà.

Una norma inserita dalla Camera dei deputati dispone inoltre che i dipendenti pubblici assunti - nell'ambito delle quote inerenti alle categorie protette - a tempo determinato, abbiano il diritto di precedenza previsto dalle norme relative ai dipendenti privati a tempo determinato (si ricorda

che queste ultime norme non trovano integrale applicazione nel pubblico impiego).

Il **comma 9** reca una norma di interpretazione autentica (dell'articolo 1, comma 34 della legge di stabilità per il 2013 - legge n. 228 del 2012 - il quale ha autorizzato l'Avvocatura dello Stato ad effettuare, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ulteriori assunzioni di Avvocati dello Stato, entro il limite di spesa pari a euro 272.000 annui a decorrere dall'anno 2013).

Tale disposizione si interpreta nel senso che le ulteriori assunzioni di avvocati dello Stato possono essere effettuate nel rispetto della vigente dotazione organica e mediante il conferimento della qualifica di avvocato dello Stato ai procuratori dello Stato con un'anzianità di servizio di otto anni nella qualifica, *anche in deroga al limite di accantonamento e conferimento (pari ad una unità) recato dalla legge n. 103 del 1979.*

La Camera dei deputati ha soppresso tale deroga.

Il comma 9-sexies, introdotto dalla Camera dei deputati, reca norma di interpretazione autentica.

Concerne la disposizione (recata dal decreto-legge n. 487 del 1993, che recava la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico denominato ente «Poste Italiane»), secondo cui l'ente «Poste Italiane» dal 1° agosto 1994, per il personale in servizio, versa all'Istituto postelegrafonici i contributi a proprio carico nella misura stabilita dall'ordinamento dell'Istituto medesimo. Ai fini del trattamento di quiescenza il contributo è maggiorato del 2,50 per cento.

Secondo la modificazione apportata dalla Camera dei deputati, tali previsioni si applicano a Poste italiane Spa e a tutte le società nelle quali essa detiene una partecipazione azionaria di controllo - ad esclusione tuttavia delle società con licenza bancaria, di trasporto aereo e svolgenti attività di corriere espresso.

Tale effetto interpretativo decorre dalla data di trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in società per azioni (trasformazione che è stata disposta con deliberazione del CIPE n. 244 del 18 dicembre 1997).

ARTICOLO 8

L'articolo contiene disposizioni relative alle risorse strumentali, umane e finanziarie, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 1 incrementa di 1.000 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco.

Per la copertura dei posti portati in aumento, il **comma 2** autorizza l'assunzione di personale mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge n. 79 del 2012 (il quale fa riferimento a due procedure selettive: il concorso per titoli ed accertamento della idoneità motoria per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 519 della legge n. 296 del 2006, nella qualifica di vigile del fuoco riservata al personale volontario del Corpo; il concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con D.M. n. 5140 del 6 novembre 2008). Secondo specificazione introdotta dal Senato in prima lettura, l'indizione di un eventuale nuovo concorso è subordinato all'esaurimento delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2008 (come prorogate dal comma 4, v. *infra*).

Il Senato in prima lettura aveva introdotto altresì la specificazione che il novero dei candidati da assumere fosse limitato a coloro che già fossero stati sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale.

La Camera dei deputati ha soppresso tale previsione.

Essa ha altresì inserito la specificazione che le assunzioni di cui al comma 2 debbono comunque porsi entro i limiti di spesa indicati dal comma 3.

Il **comma 3** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle precedenti disposizioni, determinati nel limite della misura massima complessiva di 1 milione circa per l'anno 2013, di 29,84 milioni per l'anno 2014 e di 40,82 milioni a decorrere dall'anno 2015.

Il comma 4 proroga le graduatorie. Nel testo del decreto-legge, la proroga è al 31 dicembre 2015. La Camera dei deputati ha modificato tale termine, prevedendo "non oltre il 31 dicembre 2016".

La Camera dei deputati ha inoltre soppresso il comma 5-bis, introdotto dal Senato in prima lettura. Esso stabiliva che gli oneri per gli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio per la verifica del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica ed attitudinale necessari per il reclutamento del personale volontario, richiamato per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse al servizio di soccorso pubblico (ex articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 139 del 2006, di riordino del medesimo Corpo), fossero posti a carico Amministrazione per il reclutamento del personale volontario, anziché essere a carico degli interessati (come nel testo vigente dell'articolo 4, comma 14 della legge n. 183 del 2011, legge di stabilità per il 2013). Esso recava le correlative disposizioni di copertura degli oneri.

Infine la Camera dei deputati ha aggiunto il comma 7-bis, che riconosce agli enti territoriali la facoltà di avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile, previa stipula di un'apposita convenzione.

ARTICOLO 8-bis

L'articolo 8-bis è stato introdotto dalla Camera dei deputati.

Ha per oggetto l'Istituto nazionale di statistica e il Sistema statistico nazionale.

Novella alcune disposizioni del decreto legislativo n. 322 del 1989, prevedendo tra l'altro: la soppressione della disposizione che richiede che nel Programma statistico nazionale siano indicati finalità e garanzie del trattamento di dati, nonché i dati sensibili e quelli relativi ad iscrizioni nel casellario giudiziale; l'aggiornamento annuale del Programma il coordinamento con i piani regionali; l'individuazione delle varianti che possono essere diffuse in modo disaggregato, condizionandole a particolari esigenze conoscitive; l'indicazione delle rilevazioni che comportano obbligo di risposta e l'indicazione dei criteri per stabilire quelle la cui mancata risposta è suscettibile di sanzione.

Inoltre aggiunge - circa la scelta del presidente dell'Istat - al requisito di professore ordinario in materie statistiche, economiche ed affini, quello dell'esperienza internazionale.

Infine, proroga l'efficacia del Piano statistico nazionale 2011-2013 (nelle more dell'entrata in vigore del Piano triennale successivo).

ARTICOLO 10

Il **comma 4** affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, l'approvazione - entro il 1° marzo 2014 - dello statuto dell'Agenzia la coesione territoriale (istituita da questo medesimo articolo).

La Camera dei deputati ha aggiunto la previsione che la proposta ministeriale debba aversi, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni.

Il **comma 5** ha per oggetto il trasferimento di personale e risorse dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo.

Quivi il Senato in prima lettura aveva introdotto una duplice ulteriore previsione: entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione si provvedesse al riordino del Ministero dello sviluppo economico; i provvedimenti di riordino (corredati di relazione

tecnica) fossero sottoposti, per il parere, alle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari.

Tale duplice previsione è stata soppressa dalla Camera dei deputati.

*Ancora, la Camera ha inserito un **comma 10-bis**.*

Prevede che le assunzioni a tempo determinato effettuate dalle Regioni siano escluse - purché finanziate dai Fondi strutturali europei e volte ad interventi in co-finanziamento con essi - dall'applicazione dei limiti di spesa per tali assunzioni (disposti dal decreto-legge n. 78 del 2010 - suo articolo 9, comma 28 - con prescrizione avente efficacia di principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica).

ARTICOLO 11

L'articolo modifica la disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), circoscrivendo la platea dei soggetti obbligati ad aderire al sistema e fissando le norme per la specificazione dei soggetti e l'individuazione di ulteriori categorie cui applicare il sistema medesimo (**comma 1**).

La Camera dei deputati ha modificato tale comma, inserendo fra i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, coloro ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa che questi siano presi in carico dall'impresa che effettua il successivo trasporto. E' altresì demandato a decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la definizione delle modalità di applicazione del SISTRI al trasporto intermodale.

Il **comma 2**, già modificato dal Senato, fissava il termine iniziale di operatività del SISTRI al 1° ottobre 2013 per:

- gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio;
- gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.

*Tale **comma 2** è stato modificato presso la Camera dei deputati, al fine di prevederne l'applicazione ai rifiuti che abbiano oltre alla caratteristica della pericolosità anche quella della specialità. Con un'ulteriore modifica si è inoltre disposto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si disciplini la sperimentazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014, agli enti o*

imprese che, nel territorio nazionale, raccolgano, trasportino, trattino o commercino rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori internazionali.

Il decreto-legge, nel testo derivante dalla modifiche apportate dal Senato, dettava all'articolo 11, **comma 3-bis**, norme per l'applicazione delle sanzioni per le violazioni connesse al sistema.

*Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il testo del **comma 3-bis** è stato sostituito da un nuovo testo, ove si dispone che, per dieci mesi a partire dal 1 ottobre 2013, non si applicano le sanzioni, principali e accessorie, per il mancato rispetto della normativa SISTRI, di cui all'articolo 260-bis e 260-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, mentre continuano ad applicarsi - nel testo previgente e con le relative sanzioni - gli articoli 188, 189, 190 e 193 (riguardanti, rispettivamente, la responsabilità della gestione dei rifiuti, il catasto dei rifiuti, l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, il trasporto dei rifiuti) del medesimo decreto legislativo.*

Si demanda, inoltre, al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previsto al comma 4 dell'articolo in esame, la modifica e l'integrazione della disciplina delle sanzioni relative al SISTRI, nonché il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si fissano le linee generali del controllo della tracciabilità dei rifiuti.

*La Camera dei deputati ha modificato in più punti i **commi 7 e 8** - ove si dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si semplifichi periodicamente il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - al fine di abbinare il concetto di semplificazione con quello di ottimizzazione. Inoltre, con riguardo alla prevista verifica tecnica della congruità dei costi del SISTRI, si è modificata la disposizione al fine di prevedere che le semplificazioni e l'ottimizzazione siano finalizzate anche alla riduzione dei costi, purché ciò non comporti intralcio alla corretta tracciabilità dei rifiuti e un aumento di rischio ambientale o sanitario.*

*Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati dopo il comma 12, sono stati introdotti i **commi da 12-bis a 12-quinquies**, nonché il **comma 13**.*

Il **comma 12-bis** interviene sull'articolo 190 che Codice dell'ambiente - che disciplina la tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti per coloro che non aderiscono al SISTRI - introducendo nuove e più

articolate disposizioni, anche in conseguenza delle modifiche introdotte dall'articolo in esame.

Il nuovo comma 1 dell'articolo 190 obbliga alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:

- a) i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque;*
- b) gli altri detentori di rifiuti nelle attività raccolta trasporto trattamento, recupero e smaltimento;*
- c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.*

Il nuovo comma 1-bis esclude dall'obbligo della tenuta dei registri:

- a) coloro che aderiscono volontariamente al SISTRI;*
- b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dai produttori iniziali.*

Il nuovo comma 1-ter detta una nuova disciplina per gli imprenditori agricoli, prevedendo che, qualora siano produttori iniziali di rifiuti pericolosi, adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità semplificate:

- a) con la conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti previsto in generale per coloro che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);*
- b) con la conservazione del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole previsto nel sistema di raccolta organizzato dai Consorzi.*

Il nuovo comma 1-quater stabilisce, in relazione alle varie categorie di soggetti tenuti alla compilazione dei registri di carico e scarico di rifiuti, i tempi per l'effettuazione delle relative annotazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti stessi, prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento.

*Il **comma 12-ter** interviene sulla disposizione che consente ai produttori di rifiuti che non hanno aderito volontariamente al SISTRI, con produzione annua di rifiuti sotto una certa soglia, di adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali, specificando che debba trattarsi di produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque.*

*Il **comma 12-quater** estende le disposizioni sulle le modalità di trasporto dei rifiuti, stabilite dall'articolo 193 del Codice ambientale - che attualmente riguarda le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del Codice ambientale - a tutti coloro che non aderiscono su base volontaria al SISTRI.*

*Il **comma 13** prevede l'invio ogni sei mesi al Parlamento di una relazione sul proprio operato da parte del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI.*

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>58</u>	Testo a Fronte	Le novelle alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette, nei disegni di legge AA.SS. nn. 119, 1004 e 1034
<u>59</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1015 Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni - Sintesi degli emendamenti approvati e dei relativi articoli -Ed. provvisoria
<u>60</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1052 Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia
<u>61</u>	Dossier	Revisione dello strumento militare. Schema D.Lgs. n. 32 (Revisione delle strutture e dell'organizzazione)
<u>62</u>	Dossier	Revisione dello strumento militare. Schema D.Lgs. n. 33 (Revisione delle dotazioni organiche)
<u>63</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1058 "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita"
<u>64</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio studi sull'A.S. n. 1079 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" Edizione provvisoria
<u>65</u>	Dossier	Il riordino degli enti agricoli (AA.SS. nn. 137, 139 e 990)
<u>66</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1107 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" - Edizione provvisoria
<u>67</u>	Documentazione di base	I provvedimenti legislativi di amnistia e indulto dal 1948 ad oggi
<u>68</u>	Dossier	I disegni di legge di bilancio e di stabilità (per le parti di interesse della Commissione Affari costituzionali) AA.SS. nn. 1121 e 1120
<u>69</u>	Dossier	La disciplina delle aree protette: Francia, Germania, Regno Unito e Spagna - Schede di sintesi e documentazione
<u>70</u>	Dossier	Disegni di legge A.S. n. 1120 e A.S. n. 1121. Legge di stabilità 2014 e bilancio per il 2014-2016. Relazione sulla spesa del 2012 (Doc. CLXIV, n. 6) - Profili di competenza dell'8ª Commissione permanente

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".